SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 novembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti e convaliditati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo alle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università, è aggiunta la scuola «di assistenza nefrologica e tecniche dialitiche».

Dopo l'art. 72, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali «di assistenza nefrologica e tecniche dialitiche» con i relativi articoli come appresso riportato.

Scuola diretta a fini speciali di assistenza nefrologica e tecniche dialitiche

Art. 73. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di assistenza nefrologica e tecniche dialitiche presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per la prevenzione, diagnosi e terapia delle nefropatie e per le tecniche sostitutive dell'insufficienza renale.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di nefrologia e tecniche dialitiche.

Art. 74. — Il corso di studi della scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso e per un totale di dieci studenti.

Art. 75. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e la cattedra di nefrologia medica.

Art. 76. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'ammissione alla scuola i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in possesso altresì del diploma rilasciato dalla scuola per infermieri professionali.

Art. 77. — L'attività pratica comporta ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

fisiopatologia generale . . . . ore 20
fisiopatologia speciale. . . . . » 20
immunologia e immunopatologia . . . . . » 20
farmacologia . . . . » 20
nefropatie glomerulari, tubulo-interstiziali, vascolari (I anno) . . . . » 50
terapia dietetica (I anno). . . . . » 30
tecniche dialitiche (I anno). . . . . » 40

2° Anno:

igiene ed organizzazione sanitaria. . . . . ore 20
assistenza al paziente nefropatico . . . . » 20
insufficienza renale acuta e cronica. . » 20
nefropatie glomerulari, tubulo-interstiziali, vascolari (II anno) . . . . » 50
terapia dietetica (II anno) . . . . » 30
tecniche dialitiche (II anno) . . . . » 40
trapianto renale . . . . » 20

Art. 78. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella frequenza, durante i due anni di scuola, delle seguenti strutture nefrologiche a direzione universitaria:

reparti di degenza;

reparti dialisi;

ambulatori e laboratori dell'istituto di clinica nefrologica, presidio ospedaliero «S. Camillo De Lellis», Chieti.

La frequenza, per complessive quattrocento ore annue, avviene secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio della scuola, tali da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 79. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1989
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 179

89A5105

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 6 ottobre 1989.

Determinazione dei contributi, dei canoni e delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC).

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, che modifica l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Viste le raccomandazioni delle serie D V ed X del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), nonche quelle della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni);

Vista la convenzione stipulata in data 1° luglio 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1982, registro n. 34 Poste, foglio n. 309, che disciplina il servizio di trasmissione dati su rete telefonica a commutazione e su circuiti telegrafici o telefonici diretti;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1984, relativo all'introduzione, in via sperimentale, del servizio pubblico di comunicazione dati su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1984, relativo alla determinazione dei canoni, delle tariffe e dei contributi da richiedere all'utenza per la fruizione del servizio di trasmissione su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), in via sperimentale, pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1988, relativo alle disposizioni in materia di apparecchiature dei segnali (modem) e relativi dispositivi accessori per la trasmissione dati e di apparecchiature di segnaletica e di apparecchi telefonici addizionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1989;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1986, n. 82, riguardanti norme in materia di tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1989, relativo alle tariffe per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali;

Vista la convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989;

Riconosciuta l'esigenza di modificare i contributi, i canoni e le tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

I contributi, i canoni e le tariffe dovuti dall'utenza per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC) sono stabiliti nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 17 luglio 1984, citato nelle premesse.

Roma, addì 6 ottobre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1989
Registro n. 47 Poste, foglio n. 1

TABELLA

CONTRIBUTI CANONI E TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONI DATI SU RETE PUBBLICA A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO (RETE ITAPAC).

1. *Accesso alla rete ITAPAC per mezzo di circuiti diretti.*

1.1. Contributi:

per il collegamento analogico è dovuto il contributo spese di nuovo impianto e di trasloco, nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, tabella I, e successive eventuali modificazioni;

per il collegamento numerico è dovuto il contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco) nella misura stabilita dal decreto ministeriale relativo alle tariffe per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali, e successive eventuali modificazioni.

1.2. Canone mensile:

Classe d'utente	Collegamento analogico	Collegamento numerico
300 bit/s	L. 86.000	
1.200 bit/s	L. 111.000	
2.400 bit/s	L. 185.000	L. 223.000
4.800 bit/s	L. 245.000	L. 283.000
9.600 bit/s	L. 290.000	L. 328.000
48/64 Kbit/s		L. 850.000

1.3. Il canone mensile di cui al punto 1.2 è comprensivo del collegamento dalla centrale fino alla terminazione di rete in sede d'utente.

2. *Accesso alla rete ITAPAC per mezzo della rete telefonica pubblica commutata.*

2.1. Canone mensile:

Classe d'utente	
300 bit/s	L. 12.500
1.200 bit/s	» 12.500
2.400 bit/s	» 18.000
4.800 bit/s	» 25.000
9.600 bit/s	» 33.500

2.2. Nel canone mensile di cui al punto 2.1 è compresa l'identificazione d'utente (NUI).

2.3. Tariffa a tempo per ogni minuto primo o frazione di occupazione di una porta:

Classe d'utente	
300 bit/s	L. 13
1.200 bit/s	» 13
2.400 bit/s	» 20
4.800 bit/s	» 20
9.600 bit/s	» 20

2.4. Gli utenti sono tenuti a corrispondere, oltre a quanto stabilito nella presente tabella, le tariffe telefoniche per la comunicazione tra la sede operativa d'utente e la più vicina porta d'accesso alla rete ITAPAC.

3. *Accesso alla rete ITAPAC per mezzo della numerazione in decade «1»: nel caso di accesso alla rete ITAPAC tramite numerazione in decade «1» per mezzo della rete telefonica pubblica commutata si applica la tassazione della comunicazione all'utente chiamato e un impulso di conteggio al contatore del chiamante calcolato secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti tariffari in vigore per il servizio telefonico.*

4. *Tariffe indipendenti dal tipo di accesso.*

4.1. Tariffe a tempo:

comunicazioni virtuali: L. 5,5 per ogni minuto o frazione;
circuito virtuale permanente: L. 43.000 per ogni mese.

4.2. Tariffe a volume:

comunicazioni svolte su circuito virtuale (CV) o su circuito virtuale permanente (CVP) per ogni segmento o frazione di segmento (1 segmento = 64 ottetti):

fino a 200.000 segmenti/mese . . . . L. 1,6/segmento
oltre 200.000 segmenti/mese . . . . L. 1,1/segmento

4.3. Tassazione alla chiamata:

tassazione per ogni chiamata: L. 24

4.4. Tariffe ridotte:

alle tariffe a tempo nonché a quelle a volume relative alle comunicazioni svolte su circuiti virtuali e alle tariffe a volume relative alle comunicazioni svolte su circuiti virtuali permanenti, dalle ore 22 alle ore 8 di ogni giorno, nei giorni del sabato, nonché nei giorni festivi, si applicano le seguenti tariffe:

Tariffe a tempo:

comunicazioni virtuali: L. 3,3 per ogni minuito primo o frazione.

Tariffe a volume:

per comunicazioni svolte su circuito virtuale (CV) o su circuito virtuale permanente (CVP) per ogni segmento o frazione di segmento (1 segmento = 64 ottetti):

fino a 200.000 segmenti/mese L. 0,96/segmento
oltre 200.000 segmenti/mese » 0,66/segmento

5. *Prestazioni aggiuntive.*

5.1. Gruppo chiuso d'utenti (CUG):
ente che fa domanda per CUG L. 56.000 per mese
ogni utente di ciascun CUG » 1.000 per mese

5.2. Accesso con canali logici multipli:
per ogni canale logico supplementare oltre il primo: L. 2.000 per mese.

5.3. Accesso multiplo:
ciascuna linea ad accesso multiplo è soggetta alla stessa tassazione di una linea ad accesso singolo.

5.4. Accettazione di tassazione al chiamato:
l'utente che richiede il servizio di accettazione di tassazione al chiamato è soggetto ad un canone di L. 8.000 per mese.

5.5. Classe di carico di linea (throughput di rete):
ogni classe di carico di linea diverso da quello di base è soggetta ad un canone di L. 2.500 per mese moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione K determinato secondo i criteri indicati nell'allegato alla presente tabella.

5.6. Modifica delle prestazioni aggiuntive, dei parametri (esclusa la velocità), del NUI:
per ogni modifica . . . . L. 50.000

5.7. Modifica della classe d'utente (velocita):
per ogni modifica L. 90.000

5.8. Documentazione degli addebiti:
per ogni comunicazione virtuale documentata L. 35

5.9. Accettazione della selezione rapida:
l'utente richiedente la prestazione è soggetto ad un canone di L. 3.000 per mese.

6. *Uso temporaneo del servizio* (per periodi inferiori a trenta giorni).

6.1. Contributi:
si applicano i contributi per analoghe prestazioni nella misura stabilita:

per l'accesso diretto attraverso il collegamento analogico, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e successive eventuali modificazioni;

per l'accesso diretto attraverso il collegamento numerico, dal decreto ministeriale 8 settembre 1989 relativo alle tariffe per l'affitto a privati in uso esclusivo dei circuiti diretti numerici nazionali, e successive eventuali modificazioni;

per l'accesso commutato attraverso la rete telefonica pubblica, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e successive eventuali modificazioni.

6.2 Canoni:
per ciascuna decade o frazione di utilizzo è dovuto un canone pari ad 1/3 del canone mensile di accesso alla rete ITAPAC, maggiorato del 50%.

6.3. Prestazioni aggiuntive:
non sono frazionabili i canoni e le tariffe a mese per le prestazioni previste al punto 5 della presente tabella.

6.4. Traffico:
per quanto concerne il traffico si applicano le tariffe previste nella presente tabella.

ALLEGATO ALLA TABELLA

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE AGGIUNTIVO SECONDO CLASSI D'UTENZA E CARICO LINEA (VALORI DI THROUGHPUT) DISPONIBILI NELLA RETE ITAPAC.

N.	Classe di utenza (bit/s)	Throughput equivalente complessivo associabile alla linea fisica		
		bit/s	Pari ad un carico di linea (%)	K
1	2.400	2.400	100	0
2		3.000	125	1
3		3.600	150	2
4		4.200	175	3
5	4.800	4.800	100	0
6		6.000	125	1
7		7.200	150	2
8		8.400	175	3
9	9.600	9.600	100	0
10		12.000	125	1
11		14.400	150	2
12		16.800	175	3
13		19.200	200	4
14		21.600	225	5
15		24.000	250	6
16		26.400	275	7
17		28.800	300	8
18		33.600	350	9
19		38.400	400	10
20		43.200	450	11
21	48.000	48.000	100	0
22		52.800	110	1
23		57.600	120	2
24		62.400	130	3
25	64.000	64.000	100	0
26		76.800	120	1
27		89.600	140	2
28		102.400	160	3
29		115.200	180	4
30		128.000	200	5

N.B. — Il «throughput richiesto» è inteso come il massimo valore della sommatoria delle velocità dei singoli circuiti logici contemporaneamente attivabili su uno stesso circuito fisico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

89A5109

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 novembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 novembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 febbraio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 novembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 314

89A5139

DECRETO 6 novembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 novembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 15 maggio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di

assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 novembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 315

89A5140

DECRETO 6 novembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 novembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 novembre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 novembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 316

89A5141

DECRETO 6 novembre 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 31 ottobre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 19 ottobre 1989 che hanno disposto per il 31 ottobre 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 25 ottobre 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,94 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,98 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 88,40 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,74 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,57 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 87,70 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 317

89A5142

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO 16 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 14 ottobre 1987;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in genetica medica

Dopo l'art. 490 relativo alla scuola di specializzazione in foniatria, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in genetica medica.

Scuola di specializzazione in genetica medica

Art. 491. — È istituita la scuola di specializzazione in genetica medica presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di fornire la preparazione e le competenze professionali necessarie all'applicazione della genetica in medicina mediante un biennio propedeutico. Tale preparazione è successivamente completata mediante un ulteriore biennio ad indirizzo differenziato.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 493, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica medica, la scuola si articola negli indirizzi medico e tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in genetica medica, indirizzo medico, indirizzo tecnico.

Art. 492. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo il biennio comune lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Art. 493. — Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo medico i laureati in medicina e chirurgia, e all'indirizzo tecnico i laureati in medicina e chirurgia e in scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in scienze biologiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 494. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biologica;

b) tecnico-metodologica;

c) genetica;

d) medica.

Art. 495. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biologica:
biologia cellulare;
chimica biologica;
patologia generale.

b) Tecnico-metodologica:
biometria e metodologia statistica;
genetica medica;
citogenetica;
endocrinologia e dosaggi ormonali;
oncologia;
genetica ematologica;
tecniche citologiche e citogenetiche;
biochimica clinica;
diagnostica prenatale.

c) Genetica:
genetica generale·
genetica molecolare;
genetica di popolazione;
genetica umana;
immunogenetica.

d) Medica:
genetica medica generale;
genetica medica speciale;
genetica clinica prenatale e pediatrica;
citogenetica clinica;
fisiopatologia della riproduzione.

Art. 496. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biologica (ore 220):

biologia cellulare	ore	60
chimica biologica	»	80
patologia generale	»	80

Tecnico-metodologica (ore 80):

biometria e metodologia statistica	»	80

Genetica (ore 100):

genetica generale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Tecnico-metodologica (ore 100):

genetica medica	ore	100

Genetica (ore 300):

genetica molecolare	»	70
genetica di popolazione	»	60
genetica umana	»	100
immunogenetica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Indirizzo medico:

Tecnico-metodologica (ore 200):

citogenetica	ore	70
oncologia	»	70
diagnostica prenatale	»	60

Medica (ore 200):

fisiopatologia della riproduzione	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

Indirizzo tecnico:

Tecnico-metodologica (ore 300):

genetica medica	ore	130
tecniche citologiche e citogenetiche	»	100
biochimica clinica	»	70

Medica (ore 100):

fisiopatologia della riproduzione	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Indirizzo medico:

Medica (ore 400):

genetica medica generale	ore	150
genetica medica speciale	»	150
genetica clinica prenatale e pediatrica	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Indirizzo tecnico:

Tecnico-metodologica (ore 300):

endocrinologia e dosaggi ormonali	ore	80
genetica ematologica	»	80
diagnostica prenatale	»	140

Medica (ore 100):

citogenetica clinica	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 497. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

genetica medica, genetica umana, endocrinologia, radiologia, radiobiologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, addì 16 settembre 1989

Il pro-rettore: ZAMPI

89A5118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1989, sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi nella riunione del 16 febbraio 1989 sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Classe FAO e tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Mais:		
Giove	600 S	AMI S.r.l., via Grazie, 6, 25122 Brescia

Specie e varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Sorgo da granella:		
Satriano	H	Triumph Seed Co. Inc. Ralls - Texas 79357 (USA)
Monteverde	H	Agratech Seed Inc. - P.O. Box 2210 - Atlanta, Georgia 30301 (USA)
Hazera 4	H	Co.Me.S. S.p.a., viale Artale Alagona, 37, 95126 Catania
Arianna	H	Semences de Provences-Mas D'Adrien, Arles (Francia)
Sorgo da foraggio:		
Jade G-1990	H	Funk's Seed Int. - Bloomington, Illinois (USA)
Vidan 697	H	Co.Me.S. S.p.a., viale Artale Alagona, 37, 95126 Catania
Hazera 6078-Matador	H	
Bovital.	H	Istituto di ricerche - Università scienze agrarie, Budapest (Ungheria)
Girasole:		
Carol	H	O'o Gold Seed Co-P.O. Box 460, Parkersburg, Iowa 50665 (USA) e Du Pont Conid S.p.a., via Piave n. 2, 39100 Bolzano
Joy	H	
Cedril	H	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines, Iowa (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42, 43018 Sissa (Parma)
Marvil	H	
Rendil	H	
Cosmea	H	Semundo Italia S.r.l., via Clementina, 31, 60015 Falconara Marittima (Ancona)
Veronica	H	
Iris	H	
Vison	H	Semfor S.r.l., via E. Montale, 5, 37052 Casaleone (Verona)
Vivasol	H	
Harris	H	Rustica Bio-Recherches Centre de Sandreau Mondonville-Blagnac (Francia)
Reflex	H	
Modulus.	H	
Ikon	H	
Yellow.	H	
Meliflor	H	
Cosmoflor	H	
Soldino	H	NAPB-North American Plant Breeders - Mission - Kansas (USA)
Soledor	H	
Milos	H	Agra Seed Research Int. Fargo - North Dakota (USA)
Texel.	H	
Glen	H	
Valdor.	H	
Kriva	H	
Soldor	H	
Sempione	H	SES n.v. - S.a., via Martiri della Libertà, 60, 48024 Massa Lombarda (Ravenna)
Sella	H	Sigco Research Inc. Breckenridge - Minnesota (USA)
Alcor	H	Dekalb Italia S.p.a., corso del Popolo, 58, 30172 Venezia Mestre e Dekalb Corporation 3100 Sycamore Road Dekalb - Illinois (USA)
Mugo	H	Northrup King Co. - P.O. Box 959 - Minneapolis - Minnesota (USA)
Acacia	H	
Sorasol.	H	S.D.M.E. - Société de Mais Europens, stazione sperim. K.W.S. 28300 Mainviliers (Francia)
Solanka	H	
Ural	H	Asgrow Seed Co. - Kalamazoo Michigan (USA)
Azov.	H	
Skipper	H	Venturoli sementi - 40065 Pianoro (Bologna) e Sigco Research Inc. Breckenridge - Minnesota (USA)
Fast	H	
Toma	H	Dahlgren & Co. P.O. Box 609, Crookston, Minnesota (USA)
Toro	H	Agri Obtentions - B.P. 53 Trappes (Francia)
Tono.	H	C.S.T. Union des Coop. Agricoles de semences de Tournesol, 12, rue R. Bacon 75017 Paris (Francia)
Patata:		
Aphrodite		De Z.P.C. - B.P. 385 Leeuwarden (Olanda)

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1989, la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnate ad altra ditta con precedenti decreti, è attribuita al conservatore in purezza di seguito a ciascuna indicato:

	Classe FAO
Mais:	
Artist	200
Branca	200
Burro	200
Britta	300
Carmen	300
Corvet	300
Cardan	400
Baila	500
Brando	500
Briga	500
Conte	500
Barros.	600
Basko	600
Brabant	600

	Classe FAO
Calipso	600
Cusco	600
Binar	700
Corsar	700

da: Semenitala S.p.a. selezione KWS, via Grimaldi n. 8, 40122 Bologna e K.W.S. Seeds, P.O. Box 46, Hartsville, South Carolina, 29550 (USA), a: K.W.S. Italia S.p.a. via Grimaldi n. 8, 40122 Bologna K.W.S. Seeds, P.O. Box 46, Hartsville, South Carolina, 29550 (USA;

	Classe FAO
Praxis	600
Atrix	500

da: Holden's Foundation Seeds, Inc., Williamsburg, Iowa (USA) Shell Italia S.p.a., via F. Londonio n. 2, 20154 Milano, a: Holden's Foundation Seeds, Inc., Williamsburg, Iowa (USA) e Corn States Int. sarl, 81400 Orsay (Francia);

	Classe FAO
Libeccio	600

da: Coopsementi coop. a r.l., via Liona n. 4, 36040 Sossano (Vicenza), a: K.W.S. Italia S.p.a., via Grimaldi n. 8, 40122 Bologna;

	Classe FAO
Ross	400
Giordana	500
Big 888	600
Bionica	600
Modular	600
Spazio	600
Country	600
Cometa	400
Bomber	500
Commandos	700

da: Sementi Miatello S.n.c., via Castellana n. 58/60, 35018 S. Martino di Lupari (Padova) e Stewart Seeds Inc., Greensburg, Indiana 47240 (USA), a: Sementi Miatello S.n.c. via Castellana n. 58/60, 35018 S. Martino di Lupari (Padova) e Quality Seed Associates Inc., P.O. Box 99, Highway 212 & 71, Olivia, Minnesota 56277 (USA);

	Classe FAO
Gordon	700
Clint	600
Roger	600

da Renk International Ltd, Sun Prairie, Wisconsin 53590 (USA) e Agra societa del seme S.r.l. viale della Repubblica n. 19, 48024 Massa Lombarda (Ravenna) a: Renk International Ltd, Sun Prairie, Wisconsin 53590 (USA) e Venturoli sementi, 40065 Pianoro (Bologna);

	Classe FAO
Comet	500
Atlantis	700

da: North American Plant Breeders, 5201 Johnson Drive, Mission, Kansas (USA) a: Agripro-Biosciences (ABI), Antioch Plaza Building, 6700 Antioch Plaza, Shawne Mission, P.O. Box 2955, Kansas 66204 (USA).

Soia:

Bora

da: Semenitala S.p.a. - Centro selezione vegetale K.W..S., via Grimaldi, 8, 40122 Bologna e K.W.S. Seeds, P.O. Box 46, Hartsville, South Carolina 29550 (USA) a: K.W.S. Italia S.p.a., via Grimaldi n. 8, 40122 Bologna e Kleinwanzlebener Saatzucht Ag., Einbeck/Hann (Repubblica federale tedesca);

Antilope

da: Funk's Seeds Int., 1.300 West Waschington Street - Blomington Illinois (USA) a: Callahan Enterprise Inc., 1122 East 169 th street, Westfield, Indiana 46064 (USA).

Girasole:

Skipper
Winner

da: Venturoli sementi, 40065 Pianoro (Bologna) e Sigco Research Inc., Breckenridge, Minnesota 56520 (USA) a: Venturoli sementi, 40065 Pianoro (Bologna) e Renk International Ltd, Sun Prairie, Wisconsin 54021 (USA);

Licia

da: Triumph Seed Co., Inc., Ralls, Texas (USA) a: Triumph Seed Co., Inc., Ralls, Texas (USA) e Triumph Seed Italia S.r.l., Altopascio (Lucca).

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1989 sono state cancellate dai registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole ed orticole:

	Decreto ministeriale di iscrizione
Melanzana:	
Black Venus	22-12-1980
Patata:	
Gracia	1- 3-1982
Olinda	15- 3-1979
Mais:	
Briom	20-12-1988
Premier	1- 3-1982
Emirato	1- 3-1982
Pony TXS 82	1- 3-1982
RX 86	5- 1-1974
Resegone	11- 2-1987
Cevedale	25- 3-1985
Marmolada	25- 3-1985
Cadillac	30- 5-1987
Soia:	
Kyoto	27-12-1985
Osaka	27-12-1985
Manila	27-12-1985
Sakura	11- 2-1987
Renica	20-12-1988

	Decreto ministeriale di iscrizione
Frumento tenero:	
Sara	31-10-1979
Sirente	23-10-1980
Sanja	1- 3-1973
Girasole:	
Miosol	27-12-1985
Riosol	27-12-1985
Romsun HS 53	5- 5-1980
Barbabietola da zucchero:	
Mezzano poliploide	22- 1-1969
Massabel	15- 3-1979
Barbabietola da foraggio:	
Abondo	31-10-1979

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1989 le denominazioni delle varietà sottoelencate vengono modificate con la dizione a fianco di ciascuna indicata:

Mais:

da:	a:
Peonia	Pankora
Derek	Derek=DK 562
Demar	Demar=DK 524
Logos	Logos=DK 636
Paolo	Paolo=DK 711
Glauco	Glauco=DK 550
Blancor	Blancor=DK 703 W
Atak	Atakant
Conca	Sting
Lupa	Sprint
Prodest G-4590	Dakar G-4590
Dakar G-4662	Dracma G-4662
Arcadis	Carico
Libeccio	Denni

Barbabietola da zucchero:

da:	a:
Dimar	Dima S
Monopur	Monopur S

Soia:

da:	a:
Isotta	Diana

Girasole:

da:	a:
Aniflor	Alice
Gela	Jenny

Ginestrino:

da:	a:
San Gabriele	Gold Fire

Pomodoro:

da:	a:
Castlerock	Nemaearly
Nemastar	Nemalong
Paranà	Snake

89A5113

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. «Fratelli Vergara», in Casandrino

Con decreto ministeriale del 18 settembre 1989 la riscossione del carico tributario di L. 590.931.000 dovuto dalla S.r.l. «Fratelli Vergara» è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vangano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A5129

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari delle esattorie civica e comunali delle imposte dirette di Benevento, Codevilla, Milano e Mugnano di Napoli.

Con decreto ministeriale n. 1/4419 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Benevento è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.156.194.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 12.828.402.000 iscritto a ruolo a nome S.r.l. Immobiliare Mercurio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Benevento darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5091 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Codevilla è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 449.917.820 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 463.116.640 iscritto a ruolo a nome Merli Aurelio e C. S.p.a.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pavia darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4421 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria civica delle imposte dirette di Milano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 340.106.875.152 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 344.824.453.666 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Namor ed altre 26 ditte.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5168 del 18 settembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Mugnano di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 309.822.370 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 332.142.334 iscritto a ruolo a nome delle ditte G.T.M. S.a.s., S.n.c. Schioppa Vincenzo, Fidentea Francesco, D'Aulisio Pasquale.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A5130

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 12 settembre 1984 alla impresa Caffaro S.p.a., con sede in via Privata Vasto, 1, Milano, del presidio sanitario denominato Ramezin M., già registrato al n. 6053.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 22 ottobre 1979 alla impresa Brutiachim S.p.a., con sede in strada per S. Angelo, Pizzoni (Catanzaro), del presidio sanitario denominato Brutiatris, già registrato al n. 3336.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 22 ottobre 1979 alla impresa Brutiachim S.p.a., con sede in Pizzoni (Catanzaro), Strada per S. Angelo, del presidio sanitario denominato Brutiatris Blu, già registrato al n. 3335.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 8 marzo 1972 alla impresa Agrochimica S.r.l., con sede in via De Lai, 4, Bolzano, del presidio sanitario denominato Cuprolent, già registrato al n. 0348.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1989 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 26 luglio 1984 alla impresa Caffaro S.p.a., con sede in via Privata Vasto, 1, Milano, del presidio sanitario denominato Bordocaf MZ, già registrato al n. 6024.

89A5128

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifattura maglierie Torino*, con sede in Torino, e stabilimento di Torino:

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Imes*, con sede in Torino, e stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 143/85 e decreto-legge n. 275/89;
CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1981: dal 12 ottobre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in amministrazione straordinaria.

3) *S.p.a. Olsa*, con sede in Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Cascine Vica (Torino):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. F.I.M.U.*, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Carbonara Scrivia (Alessandria)

periodo: dal 13 novembre 1988 al 13 maggio 1989
causale: crisi aziendale - legge n. 143/85;
CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. F.I.M.U.*, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Carbonara Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 14 maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 143/85;
CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *Scarpina Donato*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 14 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento dell'11 maggio 1988;
CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. Rosa Giovanni & Rosa Umberto*, con sede in Villarbasse (Torino) e stabilimento di Villarbasse (Torino):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 5 dicembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento del 5 dicembre 1986;
CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988: dal 5 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. N.MV.*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

9) *S.p.a. Stampotecnica*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino):

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79 - fallimento dell'11 dicembre 1987;
CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dall'11 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Cementifera Fibronit*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 2 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 25 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'elenco seguente, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi più sotto indicati:

1) *S.r.l. Cal.Go Fer* stabilimenti di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Carlo Gavazzi costruzioni*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Cimino Uno*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ansaldo*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Ansaldo componenti*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Ansaldo sistemi industriali*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Belleli*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. C.C.N. - Costruzione centrali nucleari*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. C.M.S.*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. E.Ge.Co.*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. El.Mo.*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.c.r.l. C.M.C. - Cooperativa muratori e cementisti*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Compagnia generale montaggi industriali*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.c.r.l. La Maremma*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.c.r.l. Co.Se.Po.*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Decalift*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. I.M.A.L.*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. I.C.E.S.*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Idreco*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Iemsa*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Iemsa costruzioni*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Impa*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Ferroflex Italia*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Filippo Fochi*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Fochi montaggi elettrici*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Fochi Sud*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Gambogi costruzioni*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Geomeccanica*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Ingg. Provera e Carrassi*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Nuova Cimi Montubi*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Omim*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Pagliuca Vincenzo*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Ismes*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

34) *S.r.l. Klima*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

35) *S.r.l. La Pulitrice* stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Lambertini Edilsistemi*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

37) *S.r.l. Mar.Ca. - Maremmana carpenterie*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

38) *S.r.l. Metalprotect*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Montalto Mare di Girola*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

40) *S.n.c. Zollet Lucio & C.*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Soc. Consortile R.T.I. - C.E.I. Elettritalia C.M.P.*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

42) *S.r.l. S.M.I.L.*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Santino & Mario Beraud*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Servizi tecnologici avanzati*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

45) *S.r.l. Sigma*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

46) *S.n.c. Tecnologie nucleari* ora *Tecnologie e sistemi*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

47) *S.r.l. Temec*, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. S.I.P.P.A. Unità mensa c/o Nuova Deltasider*, con sede in Borgaro Torinese (Torino) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Pellegrini Centro Sud unità mensa c/o Manuli autoadesivi*, con sede in Milano e stabilimento Castelforte (Latina):

periodo: dall'11 settembre 1987 al 10 marzo 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: 11 settembre 1987;
pagamento diretto: no.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 maggio 1989, n. 10481.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Biemme*, con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna) e stabilimento di Granarolo dell'Emilia (Bologna):

periodo: dal 4 giugno 1989 al 2 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989, dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Azzurra Baby*, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984 dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Pontex*, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e stabilimento di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 30 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 16 dicembre 1987;
CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Emmanuel Schvili*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 25 dicembre 1987 al 24 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 24 giugno 1986,
CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Emmanuel Schvili*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 25 giugno 1988 al 24 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 24 giugno 1986;
CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale; no.

6) *S.r.l. Emmanuel Schvili*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 24 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 24 giugno 1986;
CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Ducati energia*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Gotica ceramiche*, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), e stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 20 gennaio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 20 gennaio 1986;
CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 27 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Vetrosilex*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimento di Castelmaggiore (Bologna):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. I.M.E.*, con sede in Ferrara e stabilimento di Ferrara:

periodo: dal 16 aprile 1989 al 12 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 12 luglio 1986;
CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986 dal 21 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Mastro Capellini*, con sede in Rottofreno (Piacenza) e stabilimento di Rottofreno (Piacenza):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Sporting*, con sede in San Colombano-Meldola (Forlì) e stabilimento di San Colombano Meldola (Forlì):

periodo: dal 28 maggio 1989 al 26 novembre 1989,
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 15 gennaio 1987;
CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.n.c. Tomaificio Nettuno di Bacchi Manuela & C.*, con sede in San Colombano (Forlì) e stabilimento di San Colombano (Forlì):

periodo: dal 28 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 15 gennaio 1987;
CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Motori Slanzi Novellara (gruppo Lombardini)*, con sede in Novellara (Reggio Emilia) e stabilimento di Novellara (Reggio Emilia):

periodo: dal 18 dicembre 1988 al 17 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Sini moda*, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), e stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna):

periodo: dal 18 giugno 1989 al 5 dicembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n: 301/79;
fallimento del 5 dicembre 1986;
CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 20 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Violacci*, con sede in S. Mauro Pascoli (Forlì) e stabilimento di S. Mauro Pascoli (Forlì):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 28 maggio 1987;
CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Romano Romagnoli*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 6 agosto 1989 al 3 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 10 febbraio 1988;
CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 10 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Venospital*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimento di Castelmaggiore (Bologna):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 30 maggio 1987;
CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Tecner*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 7 novembre 1988 al 6 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 7 novembre 1988;
CIPI 12 settembre 1989;
prima concessione: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. Tecner*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 7 maggio 1989 al 4 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 7 novembre 1988;
CIPI 12 settembre 1989;
prima concessione: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *Per noi giovani Di Lambertini Ivana*, con sede in Mizzana (Ferrara), e stabilimento di Mizzana (Ferrara):

periodo: dal 9 giugno 1989 all'8 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 9 dicembre 1987;
CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Borma*, con sede in Milano e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 23 luglio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Confezioni Little*, con sede in Acquaviva di Montepulciano (Siena) e stabilimento di Acquaviva di Montepulciano (Siena):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 26 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 18 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 luglio 1989, n. 10572/2.

3) *S.r.l. Confezioni Little*, con sede in Acquaviva di Montepulciano (Siena), e stabilimento di Acquaviva di Montepulciano (Siena):

periodo: dal 27 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 27 ottobre 1988;
CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 27 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Industria tessile pisana*, con sede in Pisa e stabilimento di Pisa:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987 dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Primi passi*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo):

periodo: dal 10 luglio 1989 al 9 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 15 gennaio 1987;
CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 15 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Primi passi*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo):

periodo: dal 10 gennaio 1990 al 15 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 15 gennaio 1987;
CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 15 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.a.s. Distillerie Fustella*, con sede in Merate (Firenze) e stabilimento di Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dal 14 maggio 1989 al 14 novembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 14 novembre 1986;
CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 14 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Simon confezioni*, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 7 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 6 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Simon confezioni*, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze):

periodo: dall'8 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 6 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.n.c. Fior del Monte Amiata*, con sede in Seggiano (Grosseto) e stabilimento di Seggiano (Grosseto):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

11) *S.n.c. Fior del Monte Amiata*, con sede in Seggiano (Grosseto) e stabilimento di Seggiano (Grosseto):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Fatina*, con sede in Limena (Padova) e stabilimento di Limena (Padova):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 31 gennaio 1987;
CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.a.s. Velo Angelo*, con sede in Fontaniva (Padova) e stabilimento di Cittadella e Fontaniva (Padova):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 3 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 3 ottobre 1986;
CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Nautix*, con sede in Visinale di Pasiano (Pordenone) e stabilimento di Visinale di Pasiano (Pordenone):

periodo: dal 4 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 8 agosto 1989;
prima concessione: dal 5 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *ditta Gallana Severino Danilo - Costruzioni meccaniche*, con sede in Villa Estense (Padova) e stabilimento di Villa Estense (Padova):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 24 aprile 1987;
CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 24 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Ne-Ma Officine meccaniche*, con sede in Cadoneghe (Padova) e stabilimento di Cadoneghe (Padova):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 25 ottobre 1986;
CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Ne-Ma Officine meccaniche*, con sede in Cadoneghe (Padova), e stabilimento di Cadoneghe (Padova):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 25 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 25 ottobre 1986;
CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. L.A.I.M. - Lavorazione acciai inossidabili Michieli*, con sede in S. Vendemiano (Treviso) e stabilimento di S. Vendemiano (Treviso):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 16 marzo 1987;
CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Full Pack*, con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo) e stabilimento di Loreo, località Grimana (Rovigo):

periodo: dal 31 gennaio 1988 al 31 luglio 1988
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 30 luglio 1987;
CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 30 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Full Pack*, con sede in Loreo - località Grimana (Rovigo) e stabilimento di Loreo - località Grimana (Rovigo):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 30 luglio 1987;
CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 30 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Full Pack*, con sede in Loreo - località Grimana (Rovigo) e stabilimento di Loreo - località Grimana (Rovigo):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 30 luglio 1987;
CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 30 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Confezioni Frarica*, con sede in Carpi (Modena) e stabilimento di Este (Padova):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Confezioni Frarica*, con sede in Carpi (Modena) e stabilimento di Este (Padova):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Torpado*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
prima concessione: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

4) *S.p.a. S.L.M. - Società lavorazioni metalliche*, con sede in S. Bonifacio (Verona) e stabilimento di S. Bonifacio (Verona):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Breco's*, con sede in Marostica (Vicenza) e stabilimenti di Arcade (Treviso) e Marosnoa (Vicenza):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Gloria mangimi*, con sede in Arcole (Verona) e stabilimento di Albano S. Alessandro (Bergamo):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
prima concessione: dal 21 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Gloria mangimi*, con sede in Arcole (Verona) e stabilimento di Vigorovea di S. Angelo di Piove di Sacco (Padova):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
prima concessione: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. S.I.R.Z.*, con sede in Carrara S. Giorgio (Padova) e stabilimento di Carrara S. Giorgio (Padova):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 25 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
prima concessione: dal 29 agosto 1988
pagamento diretto: si.

9) *S.c.r.l. Cons. interp. latte delle prov. di Treviso e Venezia - Trevenlat*, con sede in Mestre (Venezia) e stabilimenti di Caposile e Mestre (Venezia), sede amministrativa e stabilimento in Treviso:

periodo: dal 14 aprile 1989 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
prima concessione: dal 14 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Calza Bloch Trieste*, con sede in San Dorligo della Valle (Trieste) e stabilimento di San Dorligo della Valle (Trieste):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 29 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. I.P.L.A.*, con sede in Colloredo di Prato (Udine) e stabilimenti di Colloredo di Prato (Udine), Pordenone e Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 30 ottobre 1988:
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

3) *S.p.a. I.P.L.A.*, con sede in Colloredo di Prato (Udine) e stabilimenti di Colloredo di Prato (Udine), Pordenone e Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 15 marzo 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

4) *S.p.a. I.P.L.A.*, con sede in Colloredo di Prato (Udine) e stabilimenti di Colloredo di Prato (Udine), Pordenone e Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 16 marzo 1989 al 16 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 16 marzo 1989;
CIPI 12 settembre 1989;
prima concessione: dal 16 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Lavoratori Don Baxter*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 5 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.c.r.l. T.G.M. - Trieste grandi molini*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
prima concessione: dal 13 giugno 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.c.r.l. T.G.M. - Trieste grandi molini*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dall'11 dicembre 1988 al 2 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
prima concessione: dal 13 giugno 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Iniziativa elettronica*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Iniziativa elettronica*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 26 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Scheidle*, con sede in Chiusa (Bolzano) e stabilimento di Chiusa (Bolzano):

periodo: dal 25 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301/79;
fallimento del 23 giugno 1988;
CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Sait*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sagraf - Società azienda grafica ed affini*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1988 all'8 agosto 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Sagraf - Società azienda grafica ed affini*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 9 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1984. dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. Calzaturificio Ciro Bisanti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 19 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Calzaturificio Rodi*, con sede in Pomigliano (Napoli) e stabilimento di Pomigliano (Napoli):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
prima concessione: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Fratelli La Mantia*, con sede in Napoli e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 12 settembre 1989;
prima concessione: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A5098

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 30 ottobre 1989, riguardante: «Revisione anticipata del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1989)

Nell'allegato 3 (2ª parte) del citato decreto ministeriale, riportato alla pag. 29 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, dove è scritto:

«ORIENS - *PROTER*
48 CPR»

leggasi:

«ORIENS - *PROTER*
48 CPR 50 MG»

89A5162

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'«Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per imprese di pubblica utilità» emanato dal CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 1989).

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 15, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 8) 10% Sviluppo industriale, sotto l'Emissione T, dove è scritto: «per il complessivo valore nominale di L. *329.600.000*», si legga: «per il complessivo valore nominale di L. *329.000.000*».

89A5160

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*